

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE STRADE E
SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 28 novembre 2015
Divenuta esecutiva il 9 gennaio 2016

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Le presenti norme non si applicano alla cartellonistica turistica, che sarà assoggettata alla sola disciplina generale prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione. La cartellonistica ad uso turistico potrà essere disciplinata da accordi e convenzioni da stipulare di volta in volta con gli Enti ed i soggetti interessati.

Articolo 2 – Centro Abitato e Centri Storici

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito attraverso le apposite deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.
2. I Centri Storici sono individuati nelle cartografie allegate al presente Regolamento.

TITOLO II : DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I : CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI

Articolo 3 – Insegne di esercizio

1. E' da considerarsi insegna "di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, se possibile si dovrà utilizzare un mezzo pubblicitario unitario.
4. le insegne di esercizio si distinguono secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive del terziario o a funzioni direzionali;
 - e) insegne su palina (insegna collocata su supporto proprio);
 - f) iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro.

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 2mq;
 - per quelle individuate al precedente punto d), 10 mq.
6. la collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt.38 e seguenti del presente regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 4 - Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il riferimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 5 – Cartello

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola od entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.. Esso è utilizzabile in entrambe le facce anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire su struttura propria (cartello isolato), o su supporto esistente (cartello a parete).

Articolo 6 – Manifesto

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Articolo 7 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Se posizionata al suolo, la locandina può essere realizzata anche in materiale rigido.
2. Lo "striscione" e la "locandina" sono finalizzati alla sola promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, della manifestazione o dell'iniziativa su questi mezzi pubblicitari, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Articolo 8 – Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 9 – Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
 - a) **"Targa di esercizio"**: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dall'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
 - b) **"Targa pubblicitaria"**: è la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dal successivo art. 26;
 - c) **"Bacheca"**: è la vetrinetta con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
 - d) **"Tenda"**: si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o in materiale assimilabile posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
 - e) **"Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile"**: è qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e /o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 6;
 - f) **"Impianto di insegne o targhe coordinate"**: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq;
 - g) **"Vetrofania"**: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
 - h) **"Impianto di pubblicità o propaganda"**: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientrante nelle fattispecie sopra disciplinate(es: totem e teli reclamistici di grandi dimensioni);
 - i) **"Strutture mobili"**, (es: carrelli appendice) e gli **"autoveicoli per uso speciale"** (c.d. "posterbus", vale a dire le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92;
 - j) **"Telo per ponteggi di cantiere"**, il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari.
2. Gli impianti fissi per le affissioni sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507, secondo la presente tipologia:
3. tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente che verticalmente;
tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro.

4. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Articolo 10 – Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 11 - Disposizioni di carattere generale

1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell'eccessiva quantità dei messaggi, determinano:
 - a) confusione con la segnaletica stradale ;
 - b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
 - c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - d) contrasto o, comunque, lesione nella percezione estetica dello stato o delle caratteristiche panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi;
 - e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'installazione di preinsegne e di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti, su aree private o su beni immobili privati se il messaggio pubblicitario è percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. La collocazione di impianti di preinsegne e di cartelli pubblicitari su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può esserne consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
4. E' altresì, vietata la collocazione di spazi pubblicitari sulle fioriere e sulle panchine;
5. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.
6. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne ed i pannelli pubblicitari collocati sulle transenne parapetonali, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (es. frecce di orientamento), ancorché stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc.; in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso, ecc..

7. Entro i centri abitati è vietata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in ogni parte componente le strutture di ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti la circolazione pedonale e veicolare in prossimità degli stessi, entro la distanza di 50 metri.

Articolo 12 – Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità

1. Per soddisfare esigenze di comunicazione od informazione di pubblica utilità alla cittadinanza, gli uffici comunali competenti possono predisporre speciali progetti di collocazione di mezzi pubblicitari su elementi e strumenti di arredo urbano. I progetti speciali possono derogare a limiti e vincoli posti da norme legislative o regolamenti e strumenti programmatici vigenti, purchè tali limiti e vincoli nel sistema dell'ordinamento non siano precettivi in via assoluta per l'autonomia comunale.
2. All'interno dei centri abitati, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la competenza assegnata dal Codice della strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le deroghe sono richiamate nel provvedimento autorizzatorio rilasciato al richiedente.

Articolo 13 – Collocazione vietata

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti, il posizionamento dei mezzi pubblicitari, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - b) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
 - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - g) sui ponti e sottoponti;
 - h) sui cavalcavia e loro rampe;
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - l) sul bordo esterno dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - m) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento;
 - n) sulle rotatorie.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art.9, è sempre vietata sulle aree private.

Articolo 14 – Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 3 metri dal limite della carreggiata;
 - 200 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

- 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 150 metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 150 metri prima dei segnali di indicazione;
 - 100 metri dopo i segnali di indicazione;
 - 100 metri dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3 del Codice;
 - 250 metri dalle intersezioni;
2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 11 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
 3. Non è obbligatorio il rispetto delle distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 15 – Collocazione in centro abitato

1. La collocazione di tutti i mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, sulle strade di tipo E ed F di cui all'art. 2 del Codice della Strada salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali;
 - 30 metri dalle intersezioni e dagli impianti semaforici;
 - 100 metri dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3 del Codice;
 - 100 metri dal vertice dei raccordi concavi e convessi;
 - 1 metro dal limite della carreggiata e comunque nel rispetto delle prescrizioni.
 - 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo, di obbligo e prescrizione, e di indicazione degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - 25 metri dopo i segnali stradali di pericolo, di obbligo e prescrizione e di indicazione degli impianti semaforici e delle intersezioni.
2. Possono essere installati impianti di preinsegne e transenne parapedonali recanti spazi pubblicitari, sul bordo esterno dei marciapiedi o della banchina stradale o in aderenza ad eventuali recinzioni esistenti, in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° c., del Codice della Strada.
3. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 13, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
4. Non è obbligatorio il rispetto delle distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

Articolo 16 – Dimensioni massime

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6.
2. Nel Centro Abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

Articolo 17 – Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

Articolo 18 – Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 19 – Convenzioni

1. L'Amministrazione comunale, in seguito ad adozione di apposito bando di gara ed il successivo espletamento delle procedure, potrà stipulare specifica convenzione con l'impresa aggiudicataria relativamente all'installazione degli impianti pubblicitari definiti "preinsegne" e "transenne parapetonali" sull'intero territorio comunale.
2. In seguito al procedimento di gara dovranno essere rimossi tutti gli impianti precedentemente autorizzati ed installati da altre imprese pubblicitarie operanti sul territorio.
3. Le modalità per la rimozione degli impianti installati precedentemente alla gara potranno essere stabilite con apposita ordinanza dell'Organo Competente o nel bando di gara adottato ai sensi del 1° comma.

Articolo 20 – Pubblicità itinerante

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto nel precedente art. 18 .
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Articolo 21 – Collocazione in deroga

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 22 – Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, ludico-ricreativo e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 46.

2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali e da Associazioni ONLUS operanti sul territorio.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt.12 e 13 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno di edifici comunali è consentita l'installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo III.

Articolo 23 – Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, deve essere in ogni suo punto ad una quota superiore di ml 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
7. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad inviare copia della documentazione presentata, al Settore Front Office U.O.C. Territorio e Sviluppo per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo, che costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda prodotta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 24 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 25 – Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 5,50.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
3. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione agli Uffici del Comando Polizia Municipale del progetto di facciata, che verrà inviato al Settore Front Office U.O.C. Territorio e Sviluppo per la verifica di quanto di competenza.
4. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 39, 2° comma.
6. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi

Articolo 26 – Caratteristiche delle bacheche

1. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9.
2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 27 – Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50x25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 37.
2. Per quanto riguarda la pubblicità sanitaria e l'esercizio delle professioni sanitarie, la materia è disciplinata dalla Legge 05.02.1975, n. 175 "Norme in materia di pubblicità e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Articolo 28 – Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50x25.
2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 29 – Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Ove consentita l'installazione di impianti fissi "tipo tabella", collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, dovrà essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni comunali.
2. Gli impianti fissi "tipo standard" dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato di materiale rigido a sezione circolare in modo da conferire all'insieme un elevato grado di stabilità ed,

opportunamente trattata per resistere alle intemperie. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni sistemi di tenuta dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile, sufficientemente rigido e rifinito ai bordi in modo da evitare sfilacciate. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il concessionario, il Comune di appartenenza ed il numero identificativo dell'impianto stesso.

3. Gli impianti per affissioni "tipo poster" sono costituiti principalmente da un pannello racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

Articolo 30 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica sulle strade è consentita, in forma itinerante:
 - a) Fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione dall'Ente proprietario della strada;
 - b) Entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazioni e spettacoli, previa autorizzazione dell'Organo competente.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della 24/04/75 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal Piano comunale della zonizzazione acustica.
4. Nel territorio del Comune è vietata la diffusione di messaggi pubblicitari durante la sosta, in aree pubbliche o aperte al pubblico e, comunque, qualora i messaggi siano percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, di automezzi, strutture mobili o autoveicoli che recano spazi o superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie (es. autopubblicitarie, rimorchi, carrelli, roulotte, camper, ecc....).
5. La pubblicità fonica è, comunque, sempre vietata all'interno del centro storico e nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti le strutture sanitarie, le scuole e gli uffici pubblici.

CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 31 – Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

Articolo 32 – Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine standardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere

- strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
2. L'esposizione di standardi è altresì ammessa per il lancio di iniziative commerciali. Valgono le stesse condizioni di cui al comma precedente.
 3. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: metri 50;
 - Centro Abitato: metri 10;
 4. La collocazione di bandiere e bandierine, in occasione di manifestazioni religiose e/o ludico-ricreative, può essere autorizzata, nel rispetto delle prescrizioni generali di sicurezza della circolazione stradale. In preferenza dovranno essere collocate sugli spazi pedonali ad una distanza minima di 3 metri dal suolo.
 5. Qualora vengono poste attraverso arterie stradali dovranno essere collocate ad almeno 5,50 metri. dal suolo.
 3. Qualora gli standardi debbono essere affissi ai pali della pubblica illuminazione si dovrà preventivamente acquisire il parere di competenza del Settore Servizi Tecnici, che farà parte integrante della documentazione allegata all'autorizzazione e ne costituirà condizione essenziale. L'autorizzazione può essere rilasciata in assenza di parere preventivo solo qualora, a seguito di affissioni ripetute nel tempo da parte della stessa ditta, si adoperi il medesimo sistema di ancoraggio per cui l'ufficio preposto abbia espresso il suo parere a valere nel tempo.

Articolo 33 – Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano gli artt.11, 12 e 13 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 34 – Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a mq. 1.

Articolo 35 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento di carburante

1. Sulle strade di tipo C e F, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non può superare il 5% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime.
2. Nelle strade di tipo E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli.

Articolo 36 – Disciplina delle tende qualora rechino messaggi pubblicitari

1. Le tende, così come definite al precedente art. 9, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, se collocate nell'ambito del centro abitato.
2. Nel caso in cui vengano collocate fuori del centro abitato, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
3. E' fatto salvo il rispetto di tutte le altre discipline di natura urbanistico- edilizia e dei vincoli istituiti con leggi o regolamenti.

Articolo 37 – Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità, è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

Articolo 38 – Pubblicità con e sui veicoli

1. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata sui veicoli e con i veicoli. La pubblicità effettuata sui veicoli è ammessa unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e del successivo comma 2.
2. La pubblicità effettuata con strutture mobili o autoveicoli di cui all'art. 9, comma 2, lettera i), è consentita esclusivamente se svolta in forma itinerante. Durante la sosta delle strutture mobili o dei veicoli su strade, piazze e più in generale su spazi ed aree pubbliche la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva l'efficacia di qualunque messaggio.

TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 39 – Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa degli strumenti di pianificazione urbanistica come zone territoriali omogenee A è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
3. Sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;

- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie, alberghi e strutture ricettive in genere;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
 - d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento, solo per la promozione di iniziative culturali, manifestazioni e spettacoli pubblici.
 - e) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - f) L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - g) L'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
 - h) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo, purché prive di illuminazione propria;
 - i) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
4. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 40 – Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.
2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento, oppure qualora l'insegna proposta, per le sue caratteristiche e i materiali impiegati, venga approvata dagli organi a ciò preposti.
3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a uffici postali, rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e farmacie devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche in presenza dei complessi edilizi e di tutti gli elementi significativi che risultano individuati dalle tavole del Regolamento Urbanistico vigente.

Articolo 41 – Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o pietra.
2. La dimensione massima delle targhe è di cm 40x30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 42 – Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale sono sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.
2. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Articolo 43 – Collocazione di tende

1. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra e internamente al vano della vetrina ed essere realizzate in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico e nel regolamento edilizio comunale. Per la collocazione delle medesime si applica l'art. 36.
2. Sulle fasce stradali e le aree pubbliche escluse dalla circolazione veicolare o adibite a parcheggio, si potrà concedere la collocazione di tende in deroga al comma precedente. In tal caso la quota minima dal marciapiede dovrà rispettare la quota minima prevista dal Regolamento Edilizio.
3. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

Articolo 44 – Collocazione della pubblicità nei centri storici come delimitati dalle alleghe cartografie

1. Nei centri storici delle frazioni di Montevettolini, Monsummano Alto, di Cintolese e del Capoluogo, è proibita l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, con esclusione delle insegne di esercizio e della pubblicità temporanea, effettuata tramite stendardi, striscioni e manifesti in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ludico-ricreative. E' altresì consentita, a particolari condizioni, l'installazione dei pannelli per le pubbliche affissioni. La deroga è consentita infine per i cartelli di utilità pubblica, quali ad esempio i cartelli turistici, e i quadri toponomastici.

TITOLO IV: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 45 - Competenza alla presentazione della domanda a al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento: salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade regionali e provinciali all'Amministrazione Provinciale;
 - per le strade comunali e vicinali pubbliche all'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme Ufficio Polizia Municipale.
3. All'interno del centro abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune
4. Per i tratti di strade regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo Nulla Osta dell'ente proprietario della strada.

5. Per le insegne di esercizio è sufficiente presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) presso lo sportello unico attività produttive (SUAP), compilando gli appositi modelli. La S.C.I.A. dovrà ovviamente essere completa della documentazione grafica e fotografica di cui al successivo art. 46, utile per comprendere lo stato di fatto nel cui ambito si va a collocare l'insegna. Qualora occorranza N.O. di altre Amministrazioni (ad esempio il N.O. Tecnico dell'Amministrazione provinciale nel caso di S.P. o S.R.) questi dovranno essere allegati contestualmente alla S.C.I.A.- Qualora gli impianti pubblicitari debbano essere collocati in aree sottoposte a vincolo storico-architettonico, archeologico, artistico o paesaggistico, ai sensi delle normative statali, regionali o comunali, dovrà essere preventivamente acquisita la prescritta autorizzazione paesaggistica.
6. Per la pubblicità da collocare lungo strade comunali o vicinali pubbliche, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, qualora il Responsabile del procedimento ne ravvisi la necessità provvederà all'acquisizione del N.O. del Settore Servizi Tecnici del Comune.

Articolo 46 – Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sui quali deve essere applicato il bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale, corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in opportuna scala e comunque in rapporto non inferiore a 1:100 dell'impianto pubblicitario e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali del manufatto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, o sul suolo compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
 - d) estratto aereofotogrammetrico o catastale o altro tipo di cartografia in duplice copia ove sarà riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione:

Qualora il luogo ove deve essere installato l'impianto pubblicitario presenti caratteristiche particolari o sorgano difficoltà di comprensione, l'ufficio della polizia municipale potrà richiedere planimetrie ulteriori in scala adeguata a verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Quando si tratti di insegne o altri mezzi pubblicitari da collocare su edifici esistenti, dovrà essere presentato elaborato grafico in scala opportuna rappresentante il prospetto frontale e laterale dell'immobile, con lo stato di fatto e lo stato modificato;
 - e) autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale si attesta che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
 - f) autorizzazione del proprietario dell'area o dell'immobile sul quale si va ad intervenire qualora sia soggetto diverso dal richiedente;
 - g) copia del Nulla Osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - h) autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, qualora richiesto;
 - i) attestazione di copertura assicurativa r.c. per eventuali danni a terzi.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. Analogamente alle insegne di esercizio la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5.2.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) avviene tramite S.C.I.A..

Articolo 47 – Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), d), e), g) e h) ed i) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del Comando della Polizia Municipale. Deve inoltre essere prodotta la documentazione di cui al comma 4 dell'art. 30, nel caso si proceda all'affissione di stendardi ai pali della pubblica illuminazione.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività priva di vetrina al piano terra. Non necessitano di alcuna autorizzazione.
3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata. Copia della comunicazione, in calce alla quale è stata apposta la presa d'atto dei competenti uffici del Comando della Polizia Municipale, viene rilasciata al soggetto che l'ha presentata.
4. Le vetrofanie di esercizio le cui dimensioni, nel totale della superficie trasparente occupata, sono inferiori a mq. 0,50 non necessitano di alcuna comunicazione.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Articolo 48 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dalla Polizia Municipale, salvo quanto indicato nell'art. 45, entro 45 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta se trattasi di pubblicità permanente ed entro 30 giorni se trattasi di pubblicità temporanea. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali, che dovrà essere fornito all'Ufficio della Polizia Municipale perentoriamente entro 15 giorni dalla richiesta.
4. Per le domande riguardanti impianti e mezzi pubblicitari da collocare su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, il Comando polizia Municipale procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere o

dell'autorizzazione del competente ufficio del Settore Front Office, U.O.C. Territorio e Sviluppo, qualora non sia già stato allegato alla documentazione fornita dal richiedente.

Articolo 49 – Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è sufficiente che ne dia comunicazione al Comune allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III. Le targhe professionali e di esercizio di cui agli artt 25 e 39 non necessitano di autorizzazioni.

Articolo 50 – Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 51 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 44, 1° comma e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano l'attivazione della procedura di cui all'art. 44.

Art. 52 - Voltura dell'autorizzazione

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 90 giorni. La domanda deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.
2. L'omessa presentazione della domanda di voltura, entro il termine di cui al comma precedente, comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari saranno considerati abusivi.
3. La voltura non può essere concessa se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Articolo 53 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
 3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
 4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
 5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 54 – Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo che abilita all'esercizio dell'attività;
 - c) la mancata rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività alle quali fa riferimento;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 giorni dal rilascio.

TITOLO V : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 55 – Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. l'Organo competente per legge può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 56 – Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.L.gs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.L.gs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. La rimozione dei mezzi pubblicitari e propagandistici abusivi, difformi dalle autorizzazioni rilasciate sarà eseguita in ossequio alle disposizioni dei commi 13-ter, e 13-quater dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, compresa l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel comma 13 bis per chiunque non ottemperi all'ordine di rimozione.
5. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 57 – Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non punite ai sensi degli articoli precedenti, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 da irrogare ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a strutture o beni comunali, se non prima del risarcimento del danno.

Articolo 58 – Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59 – Competenze del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

1. Il Comando Polizia Municipale, o l'interessato, preventivamente al deposito della richiesta di autorizzazione, oppure prima del deposito della S.C.I.A. come previsto dagli artt. 45 e 46 nel caso di insegna d'esercizio, inviano le pratiche di seguito indicate al Settore Front Office, U.O.C. Territorio e Sviluppo per l'esame di competenza:
 - strutture costituenti manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie;
 - opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale;

- modificazione di insegne e bacheche di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale sottoposte a tutela.
- 2. Il Comando Polizia Municipale può inoltre inviare al Settore Front Office, U.O.C., Territorio e Sviluppo, le domande la cui istruttoria implichi valutazioni tecniche in materia urbanistico-edilizia, al fine di acquisire un parere di merito, che può essere espresso dallo stesso Settore.

Articolo 60 – Norme Finali

1. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada la collocazione degli impianti fissi per le affissioni può avvenire in deroga a quanto stabilito dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale contenuta nel Codice della Strada.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** **Oggetto e campo di applicazione del Regolamento**
- Articolo 2** **Centro Abitato, Centro storico e Polo Urbano**

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 3** **Insegne di esercizio**
- Articolo 4** **Preinsegna**
- Articolo 5** **Cartello**
- Articolo 6** **Manifesto**
- Articolo 7** **Striscione, locandina, stendardo e bandiera**
- Articolo 8** **Segno orizzontale reclamistico**
- Articolo 9** **Impianti di pubblicità o propaganda**
- Articolo 10** **Sorgenti luminose**

CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

- Articolo 11** **Disposizioni di carattere generale**
- Articolo 12** **Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità**
- Articolo 13** **Collocazione vietata**
- Articolo 14** **Collocazione fuori centro abitato**
- Articolo 15** **Collocazione in centro abitato**
- Articolo 16** **Dimensioni massime**
- Articolo 17** **Criteri di individuazione degli spazi di collocazione**
- Articolo 18** **Piani e studi coordinati di arredo urbano**
- Articolo 19** **Convenzioni**
- Articolo 20** **Pubblicità itinerante**
- Articolo 21** **Collocazione in deroga**
- Articolo 22** **Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà**
- Articolo 23** **Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari**
- Articolo 24** **Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**
- Articolo 25** **Caratteristiche particolari delle insegne**
- Articolo 26** **Caratteristiche delle bacheche**
- Articolo 27** **Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio**
- Articolo 28** **Targhe pubblicitarie**
- Articolo 29** **Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**
- Articolo 30** **Pubblicità fonica**

CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

- Articolo 31** **Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari**
- Articolo 32** **Caratteristiche particolari di striscioni, locandine stendardi e bandiere**
- Articolo 33** **Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici**
- Articolo 34** **Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti**

- Articolo 35** Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento di carburante
Articolo 36 Disciplina delle tende qualora rechino messaggi pubblicitari
Articolo 37 Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio
Articolo 38 Pubblicità con e sui veicoli

TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO CULTURALE ED AMBIENTALE

- Articolo 39** Norme generali
Articolo 40 Collocazione di insegne
Articolo 41 Collocazione di targhe professionali e di esercizio
Articolo 42 Collocazione di bacheche e insegne di valore storico
Articolo 43 Collocazione di tende
Articolo 44 Collocazione della pubblicità nei centri storici di Montevettolini e Monsummano Alto e nel Polo urbano del Capoluogo

TITOLO IV: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Articolo 45** Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione
Articolo 46 Presentazione della domanda al Comune
Articolo 47 Casi particolari
Articolo 48 Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 49 Interventi di sostituzione e modifica
Articolo 50 Termine di validità dell'autorizzazione
Articolo 51 Rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 52 Voltura dell'autorizzazione
Articolo 53 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 54 Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 55** Vigilanza
Articolo 56 Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.L.gs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni
Articolo 57 Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento
Articoli 58 Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 59** Competenze del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Articolo 60 Norme Finali